

35825

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

[8 NOV. 1962

Prot. N. 7488

Brindisi lì _____

AL SIG. _____

Aprile Stolo

Via V. Veneto - 2° lotto

BRINDISI

RACCOMANDATA

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 2°

Scala B

via V. Veneto a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. ~~847.896~~ - 769.300 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALIARINO)

PA/GC/ta.-

A

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. APRILE Italo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 17 del 2° lotto

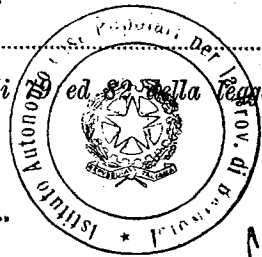
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 58



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1959 al N. 707

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma soggetti a tassa in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269) approvata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

Sig. APRILE Italo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 17 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 al N. 270

fol. 1° foglio registro Atti privati, ed esatte lire

*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrovendita o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate in duplice copia dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si compia il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di case e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate cessioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) *Ubaldo Vallarino*

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.F.

dimoranti (2) *Indirizzo: Via ...*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) *Apriile Golo*

convenzioni che (4) *hanno avuto*

esecuzione col giorno (5) *10 Agosto* 19*57*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

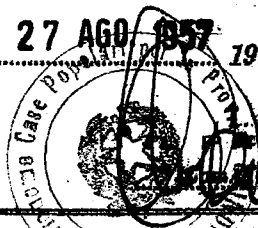
Designazione delle cose locate: *Appartamento n° 17 del II lotto*
di case popolari nel Comune di Indaia

Durata della locazione: *Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958*

Corrispettivi pattuiti: *di 20/6 mensili anticipati.*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI*, addì *27 AGO 1957* 19



DENUNZIANTE (7)

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì *29 AGO 1957* al N. *1932*

vol. foglio registro *Atti privati*, ed esatte lire *...*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Era essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. APRILE ITALO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

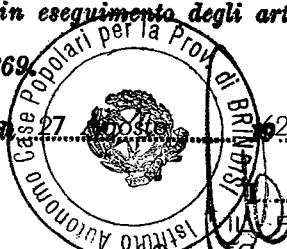
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti L. 2493- mensili anticipate 37.440
Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.248

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-8-1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1963 19 al N. 1925

col. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire _____

(*) Bollo di Carcere
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Caluso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si sia versato il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mercedi e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Al sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunciante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47; ultima capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolarizzata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. APRILE ITALO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

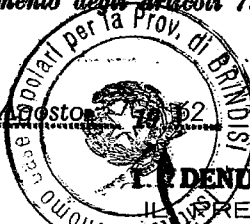
Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2423- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addi 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

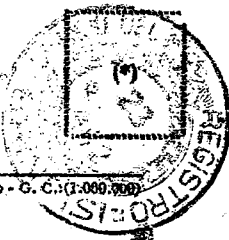
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 19 al N. 1774

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risaffitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto ziente. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle r modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retroce luzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continu locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contrat rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre il ses dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma d in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269 dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o p verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'a

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 di n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese l e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinat sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabe tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricat per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara.....di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunzianti^e (3) ed il

Sig. APRILE Italo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

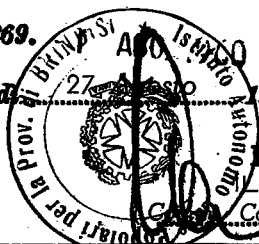
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 17 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 19 60



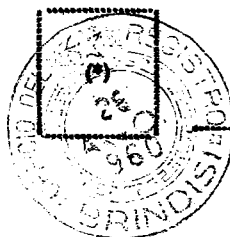
DENUNZIANTE
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 150 1960 19 al N. 383

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 lire la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant.e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant.e (3) ed il

Sig. APRILE ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.17 al 2° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 13 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia addì

19 al N. 297

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

I. A. C. P. - Brindisi
<i>Bor</i>
PROF. N. <i>Bor</i>
31 OTT. 1962

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Oggetto : riscatto alloggio-Legge 27.4.1962

Con riferimento alla nota del 19.10.1962 di codesto Istituto, comunico che sono tuttora disposte riscattare l'alloggio da me occupato.

Distinti saluti

Aprile Itale

Via V.Veneto 2/17 2° letto

Aprile Itale

A
B
Brindisi 29.10.1962

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 2740
10 DIC. 1959
Brindisi, li

Rione.....
Isolato.....
Alloggi.....
Stanze n.....

Pervenuta il
Registrata al n.....
Firma del Funzionario
.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N° 2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto ... APRILE ITALO
nato a BRINDISI il .. 22. II. 1924 domiciliato a
.... BRINDISI Via .. V. VENETO N° .. 2/17 Rione. CAPPUCCINI
Isolato scala .. B ... Piano .. I° ... Quartino
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal MAGGIO 1954 composto di N° .. 2
vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1) e composto di N° vani ed accessori,
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

è - non è

a) che

il proprio coniuge Sig. RA. DI BARI ADDOLORATA - non è (2)
proprietario nel Comune di ... BRINDISI di altra abitazione

./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. ~~/ra~~ DI BARI ADDOLORATA.....~~XX~~ - non ha(2) ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Stato o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. ~~/ra~~ DI BARI ADDOLORATA..... ~~XXXXXX~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
~~XXXXXXXXXXXX~~ - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edilizia sovvenzionata dello Stato. ~~In caso affermativo indicare quali~~

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
APRILE ITALO.....	1924.....	CAPO FAMIGLIA.....
DI BARI ADDOLORATA.....	1927.....	MOGLIE.....
APRILE MARIA STELLA.....	1949.....	FIGLIA.....
"..... VITO.....	1954.....	FIGLIO.....
"..... CLAUDIO.....	1958.....	".....
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

.....
APRILE ITALO..... L. 980.000. ANNUE.....
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfettamente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue dichiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo al-
l'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impe-
gna a pagarlo in ~~un'unica soluzione~~ (2) in non oltre 20 anni
e precisamente in VENTI..... anni in rate mensili posticipate al
tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione
nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione
dell'alloggio che ha in locazione dal ...MAGGIO 1954.....

Allega ricevuta n°...6..... vaglia postale di £.5.000 e lo
Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con
a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte
dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non sepa-
rato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementa-
re per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte affe-
rente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per
metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore
a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello
stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprie-
tà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della fa-
miglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme
contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposi-
zione al riguardo.

Data ..7.12.59.....

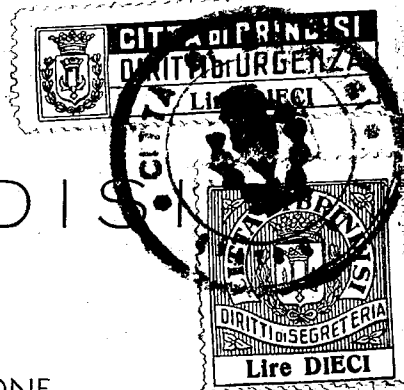
Aprile Italo

(firma per esteso)



CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE



che la famiglia di Aprile Stalo
di V. V. V. 9

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo	Aprile Stalo	Brindisi	22	11	1924				
2	figli	Di Bari Addolorato	Andria	16	10	1927				
3	figli	Aprile M. Stella	"	6	8	1929				
4	"	" Vito Massimo	Brindisi	26	11	1954				
5	"	" Claudio	"	25	1	1958				

Eventuali annotazioni

2004

Rilasciata in carta libera per uso

alloggio

Brindisi,

17-11-1959



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L' UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Avv. Giuseppe Genovese)

Genovese

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che il capo famiglia retro indicati non figura tassato agli effetti della
imposta Complementare per l'anno 1959 e che tutti i componenti della fami-
lia non figurano iscritti nei registri dei possessori di Fabbricati del
Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, 4 DIC. 1959



Il Direttore

Mod. 103 n. 2865
Esatt. L. 52
IL COMPILATORE

Mag. Carr.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

I. A. C. P. - Brindisi
7771
PROV. N. 20 NOV. 1952

B R I N D I S I

In risposta alla Vostra n° 7488 dell'8 e.m. con la quale mi chiedete la forma di pagamento con cui intendo riscattare l'alloggio da me occupato in Via V.Veneto n°2/I7, Vi confermo quanto da me già comunicato con la domanda del dicembre 1950 e cioè di volerlo riscattare in 25 anni, a rate mensili.

Resto in attesa di essere chiamato per la stipula del contratto di acquisto.

Distinti saluti.

Aprile Itale

Aprile Itale

Brindisi 19.II.1952

F746

27 SET. 1983

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

-ALLA SIG.RA DI BARI ADDOLORATA
Per gli eredi di Aprile ~~VIA~~ ITALIA
Via Vitt. Veneto n. 2
B R I N D I S I

Oggetto: Comunicazione del residuo debito.

Con riferimento alla Sua lettera del 15/7/1983, concernente richiesta rilascio di quietanza liberatoria dell'alloggio popolare sito in Brindisi Lette 2° - Sc/B - Int. 5 - Via Vitt. Veneto n. 2, si comunica che queste Istituzioni non può procedere a quanto richiesto dalla S.V., se prima non si salda il residuo debito del prezzo di cessione, pari a L. 10.026=.

Pertanto, appena la S.V. avrà effettuato il pagamento su descritto ed esibito agli Uffici competenti dell'Istituzione la relativa ricevuta, sarà inviata la pratica al notaio per la definizione della stessa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

CA/RU

8931

28 OTT. 1983

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33

B R I N D I S I

-EREDI APRILE ITALO

Via Vitt. Veneto, n. 2

B R I N D I S I

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza liberatoria per l'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotto 2° - Se/B - Int.5 - Via Vitt. Veneto, 2, - assegnatario Sig. Aprile Italo-Deceduto.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto nonché al rilascio del relativo atto di quietanza poichè è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa, in data 21/6/1963 Rep. n. 47606/3237 e registrato a Brindisi il 25/6/1963 al n. I4707 - mod. II - Vol. = .

Distinti saluti.

ALL. N. I

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

CA/RU

68
All' Istituto Autonomo Case Popolari *Loth Ruggio*

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA 685
Prot. int.
del 19 LUG. 1983

Brindisi

Amo

La sottoscritta Di Bari Addolorata ved. di Aprile Italo
- chiede il trasferimento della proprietà

(Rilascio quietanza liberatoria)

dell'alloggio Popolare sito in Brindisi lotto II

Scala B. interno 5 via Vittorio Veneto 2

Avendo ultimato il pagamento delle rate
di ammortamento in data 1 luglio 1983 come
ok foto del bollettino allegato.

Con osservanza

Di Bari Addolorata ved. Aprile

- allego. 1) foto copia dell'ultima ricevuta di pagamento
2) Certificato di morte
3) Stato di famiglia originale

Brindisi 14- luglio - 1983

SIG. DEVICIONI

ISTITUTO CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 6229
DATA 15 LUG 1983

Amo
Loth Ruggio
10.000
Am

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

1122

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. APRILE Nelo

Lotto 2: Scala 8 Int. 5

Via V. Moro V. 80

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V., che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. MARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 3.453, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

119 GEN. 1962

423

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. BATTISTA Vincenzo
Lotto 2 Scala 8 Int. 7
Via Vittorio Veneto
BRINDISI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 3.448, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6864

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Aprile Stel.

Lotto 2° Scala B Int. 5

Via Vittorio Veneto

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.25 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.146 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 4.25 £. 2.423

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 73

3.146

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

30/3/1957

Sig. APRILE ITALO

2° lotto case popolari

scala B int.17

2968

servizio tecnico

25/3/1957

BRINDISI

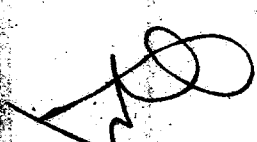
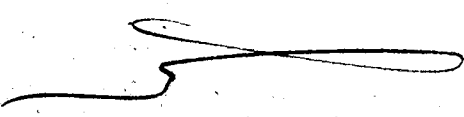
Autorizzazione.-

In accoglimento della Sua istanza del 25/3/1957, La autorizzo ad apportare le modifiche richieste, fermo restando l'impegno di ripristino, a Sue spese, nel caso di rilascio dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

RO/gi.



Ill./mo Sig. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CASE POPOLARI

Handwritten signature
I.C.P. - Brindisi

BRINDISI

PROT. N. 2968
27 MAR. 1957

Il sottoscritto Aprile Italo, Inquilino del II°
lotto case popolari - scala B. Int. 17.

Rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill./ma per
ottenere l'autorizzazione di rimuovere la cucina esistente
nel proprio appartamento composto di 2 soli vani, allo
scopo di poter utilizzare il posto per collocare un letto
tino di uno dei figli, non essendo ulteriormente possibile
dormire in 5 persone nell'unica stanza.

Handwritten signature
S'impegna ad eseguire i lavori a proprie spese
non ch  di provvedere al ripristino in caso di trasferimento .

Con osservanza, ringrazia ed ossequia .

Aprile Italo

Handwritten signature: Aprile Italo

Brindisi 25.3.957

Handwritten: nulla osta

Handwritten signature